

TRIBUNALE DI FERRARA-SEZ. LAVORO
RICORSO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

INAUDITA ALTERA PARTE

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEGLI EVENTUALI CONTROINTERESSATI
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Nell'interesse di:

ANSALONI YLENIA (C.F. NSLYLN65C48A965P); BANZI ELISA
(C.F. BNZLSE76D53D548O); BASILICO ANTONIETTA (C.F.
BSLNNT79D49M260A); BIANCUCCI SILVIA (C.F.
BNCSLV81H50C034P); BONSI BEATRICE (C.F.
BNSBRC69D22D548J); BORTOLOTTI MONICA (C.F.
BRTMNC64B64D548I); BROGNA MARIA ROSA (C.F.
BRGMRS75R45F159S); CAVALLARI ANNA PAOLA (C.F.
CVLNPL64B47C912W); CIRELLI ELISA (C.F.
CRLSE81H48C980P); DRAPERIS SILVIA (C.F.
DRPSLV61R48A393K); FERRARI SANDRA (C.F.
FRRSDR66B63C912N); FIERRO MARTINA (C.F.
FRRMTN64E53L628I); GIOVANNINI ALESSANDRA (C.F.
GVNLSN63M47L483C); LAURIOLA COSTANZA (C.F.
LRLCTN82B63H926D); MARCHIONI RITA (C.F.
MRCRTI80B68D548G); MATTIOLI FRANCESCA (C.F.
MTTFNC83P47C980A); MATTIOLI PATRIZIA (C.F.
MTTPRZ52T48D548I); RIZZI ERIKA (C.F.
RZZRKE83C58C814F); ROMA LISA (C.F.
RMOLSI83H69H620X); ROVIGATTI MICOL (C.F.
RVGMCL82H59D548T); SANDRI CHIARA (C.F.
SNDCHR75E58D548G); TASSINARI SILLA (C.F.
TSSSLL77D44C469D); TADDEI ANNALISA (C.F.
TDDNLS68E56C912K); ZAPPATERRA KATIA (C.F.
ZPPKTA73S64C814N); BUONO ANGELA (C.F.
BNUNGL65H46D548H); BIANCHI DANIELA (C.F.
BNCDNL71M41I838L); LICHI MARIA (C.F.



LCHMRA64B41D861Q); RIZZO EMANUELA (C.F.
RZZMNL70C60D548L); ADELIZZI VITO (C.F.
DLZVTI68R03D390M); BUORA BASCIA (C.F.
BRUBSC65P70C967V); BORTOLAZZI FEDERICA (C.F.
BRTFRC69M46D548Q); CAPPABIANCA PATRIZIA (C.F.
CPPPRZ76R67E456C); CAPPABIANCA ROMEO (C.F.
CPPRMO72B03L113N); CARLI ROBERTA (C.F.
CRLRRT80M62C912R); CIRELLI MARINA (C.F.
CRLMRN61C54D548D); CORAZZARI CHIARA (C.F.
CRZCHR67B64H823X); FARINELLI MICHELA (C.F.
FRNMHL79H62C912R); GARUFO CRISTINA (C.F.
GRFCST83B68H431O); LAMBERTINI DENISE (C.F.
LMBDNS60L09E320H); MARANGONI BARBARA (C.F.
MRNBBR70P44C967W); MALAGUTI CRISTINA (C.F.
MLGCST68T70D548F); MARANINI CHIARA (C.F.
MRNCHR80R43D548M); MAZZONE MARINELLA (C.F.
MZZMNL61S56A783H); MICHELINI CHIARA (C.F.
MCHCHR75P53D548T); PAIATO DARIA (C.F.
PTADRA72C70L218Y); PASETTI LUCIA (C.F.
PSTLCU81L44A965S); PIVA IRENE (C.F.
PVIRNI81M44D548W); POZZATO SARA (C.F.

PZZSRA83P57D548H), tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Stefania Guglielmi, C.F. GGLSFN66C68D548D, presso il cui
studio in 44121 Ferrara via Roversella 25 sono elettivamente
domiciliati, giusta procura in separata busta telematica,
CON DICHIARAZIONE DI VOLER RICEVERE OGNI
COMUNICAZIONE VIA FAX AL NUMERO 0532 242547 O VIA
PEC: stefania.guglielmi@ordineavvocatiferrara.eu,
(RICORRENTI)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE* (C.F.
80185250588) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L'EMILIA ROMAGNA Direzione generale, in persona del



Direttore *pro tempore* – UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE DI FERRARA, in persona del Dirigente pro
tempore, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in
40100 Bologna via Guido Reni 4 PEC:
bologna@mailcert.avvocaturastato.it,

(RESISTENTI)

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)
vigenti negli anni scolastici 2014/20171, per i fini di cui alla
legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti

(EVENTUALI CONTROINTERESSATI)

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
ALL'INSERIMENTO NELLA III FASCIA GAE 2014-2017
DEI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE A.S. 2001/2002**

Premesso

IN FATTO

1. I ricorrenti sono tutti docenti precari, accomunati dal fatto di rientrare nel novero di coloro che conseguirono il diploma di Istituto magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002;
2. Attualmente essi risultano, perlopiù, inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per la scuola primaria (classe di concorso EEEE) e Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) nella Provincia di Ferrara (v. fascicoli di ogni ricorrente contenente in copia: Diploma magistrale/Autocertificazione titolo di studio e estratti Certificati/ Autocertificazione stato di servizio/ Percorso lavoratore/Ultimo contratto: docc. 1-48);



3. I ricorrenti sono, pertanto, dotati di titolo abilitante all'insegnamento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);
4. In forza di tale titolo abilitante all'insegnamento, i ricorrenti – tutti lavoratori precari – **avrebbero voluto presentare domanda di inserimento a pieno titolo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo**, dalle quali ogni anno, in base ai posti disponibili, viene attinto il 50% dei docenti per l'immissione in ruolo, mediante stipula di contratto a tempo indeterminato;
5. Sennonché, ai ricorrenti è stato impedito, fin dall'a.s. 2014/2015, inserirsi nelle suddette GAE; la piattaforma web denominata “Istanze *on line*”, infatti, unico canale di presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie a' sensi del DM num. 235 dell'1 aprile 2014, non riconosce il diploma magistrale – benché conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - come titolo valido per l'inserimento in GAE;
6. Ai ricorrenti è stato, pertanto, precluso fin dal 2014, l'accesso alla III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'Ambito Territoriale di Ferrara valida per gli anni scolastici 2014/2017;
7. Tale Decreto Ministeriale è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, con sentenza num. 1973 del 2015, efficace *erga omnes*, nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017;
8. In data 20 luglio 2015 i ricorrenti inviavano, pertanto, per il tramite del sottoscritto patrocinio, istanza formale di diffida e messa in mora al MIUR, senza ottenere riscontro alcuno (docc. 49-51);



9. La necessità di accedere urgentemente alle GAE 2014/2017, in quanto unica *chance* di immissione in ruolo, costringe i ricorrenti ad inoltrare il presente ricorso d'urgenza all'Autorità Giudiziaria.

IN DIRITTO

Come si evince dall'esposizione in fatto che precede, i ricorrenti, benché dotati di un Titolo di studio abilitante per legge, a causa di un provvedimento di rango secondario (D.M. num. 235 dell'1 aprile 2014), peraltro dichiarato illegittimo dalla Magistratura amministrativa, non hanno avuto *ab origine* la possibilità di accedere alle GAE della provincia di riferimento valida per gli anni scolastici 2014/2017.

I ricorrenti non hanno avuto la possibilità 'materiale' di inoltrare domanda di inserimento in GAE, in quanto il sistema delineato dal DM num. 235 dell'1 aprile 2014, prevede **unicamente la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria**, in tal modo escludendo tutti coloro che – come gli odierni ricorrenti – non fossero già inseriti nella graduatoria in oggetto e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “*Istanze on line*”.

I ricorrenti, insomma, vengono proprio rifiutati dal sistema informatico, sicché traccia non vi può essere dei tentativi di accesso effettuati in passato.

A tale mancanza si è cercato di supplire inviando atto di diffida cartacea a cui l'Amministrazione non ha dato riscontro alcuno (v. docc. 49-51).

Quali e quanto dannose siano le conseguenze di tale impedimento, per i ricorrenti, può essere compiutamente compreso solo ed esclusivamente se si pone mente al complicato e complesso sistema di reclutamento del personale scolastico.



SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI E SULLE GRADUATORIE

La materia, come noto, risulta disciplinata da una serie di norme, in particolare, per quel che qui interessa, **dall'art. 399 del d.lgs. num. 297 del 1994**, così come sostituito dalla legge num. 124 del 1999, laddove dispone che “1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'[articolo 401](#).”.

Ciò significa che ogni anno, in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, i docenti per l'immissione in ruolo vengono attinti per il 50% dalle graduatorie di merito (docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre) e per il restante 50% dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

Le graduatorie per il reclutamento dei docenti vengono redatte su base provinciale e sono articolate in tre fasce, sulla base dei requisiti soggettivi dei candidati.

Nella vicenda *de quo* interessa particolarmente la c.d. TERZA FASCIA, alla quale possono accedere, a' sensi della legge num. 143 del 2004, tutti coloro che possiedono un titolo abilitante all'insegnamento.

Con la Legge finanziaria 2007 (legge num. 296 del 2006), art. 1, comma 605, lett. c) le graduatorie permanenti venivano trasformate in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi “gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione”.

Tale disposizione, pertanto, di fatto trasformava la graduatoria, da permanente ad esaurimento, potendone far



parte solo coloro che avessero conseguito l'abilitazione prima del 2007.

Poiché i ricorrenti hanno conseguito, come si è detto, il titolo abilitante entro l'anno scolastico, nulla questio circa la salvezza del loro diritto all'inserimento nella suindicate GAE.

SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE

Tuttavia, col fine di compiutamente dimostrare che i ricorrenti hanno diritto all'inserimento nelle suindicate graduatorie, è bene brevemente ricordare le norme che si sono succedute in materia di diploma di Istituto Magistrale.

Innanzitutto, l'art. 194, comma 1, d.lgs. num. 297 del 1994 prevedeva che "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma veniva abrogata dalla legge num. 226 del 2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, prevedeva espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, d.lgs. num. 297 del 1994 stabiliva, a sua volta, che "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita, rispettivamente,**



all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Il DPR n. 232 del 1998 di approvazione del "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425", all'art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **faceva salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.**

Il D.M. num. 175 del 1997, infine, all'art. 2, precisa che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale". Mentre, all'art. 3, comma 1, stabiliva che "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Pertanto, chiaro ed evidente è che i Diplomati magistrali "vecchio ordinamento" (ovvero diplomati entro l'a.s. 2001/2002), possiedono un titolo cui è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento; i Diplomati magistrali "nuovo ordinamento" (ovvero diplomati dopo l'a.s. 2001/2002) no.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, il DPR 25.03.2014, con il quale veniva deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del



Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012), definitivamente affermava che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Pertanto, dubbio non v'è che il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisca titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

_ nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

_ nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che dichiarava l'illegittimità del D.M. num. 235 del 2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

La sentenza così recita: "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel



2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia **effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

SUL FUMUS BONI IURIS

Da tutto quanto premesso si evince con inequivocabile certezza quanto fondato sia il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle GAE 2014/2017 nelle forme e con le modalità suindicate.

Dal combinato disposto delle norme suindicate risulta, infatti, chiaro che i ricorrenti sono dotati di un titolo che li abilita all'insegnamento nelle classi di concorso dette, e ciò fin dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, essendo, all'opposto, del tutto infondato, immotivato e, di conseguenza, ingiusto e discriminatorio l'impedimento opposto dal Ministero all'accesso mediante il portale web "Istanze *on line*".

La verosimiglianza del diritto vantato risiede, *ex plurimis*, nell'annullamento con efficacia *erga omnes* del DM num. 235 del 2014 da parte del Consiglio di Stato con propria sentenza num. 1973 del 2015 laddove non prevede la possibilità di



inserimento nelle GAE dei docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2001.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esposizione in fatto e diritto che precede rende, inoltre, chiaro ed evidente il ricorrere, nel caso di specie, del *periculum in mora*.

A parte il periodo già passato senza che i ricorrenti potessero accedere alle suindicate graduatorie e, di conseguenza, ambire all'immissione in ruolo (periodo per il quale essi valuteranno in altra sede se richiedere il risarcimento dei danni), il passare del tempo diviene ancor più – se possibile – rischioso a causa dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 1, comma 95, della suindicata legge viene, infatti, disposto che “Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un **piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado**, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), al termine delle quali sono **sopresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012**. (...)”.

Ai sensi del successivo comma 96, poi, vien disposto che **saranno assunti a tempo indeterminato**, nel limite dei posti di cui al comma 95 (...) **b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui**



all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

Pertanto, chiaro ed evidente è che l'ultima – per le ragioni suesposte – possibilità per i ricorrenti di essere immessi in ruolo è condizionata dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ma v'è di più.

Il Decreto Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR, num. **767 del 17 luglio 2015** prevede, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, così come previsto e disciplinato dalla legge num. 107 del 2015, che la domanda di partecipazione alle tre fasi del piano debba essere inviata **entro le ore 14,00 del 14 agosto 2015.**

La previsione di un termine sì breve e sì tranciante rende necessario prevedere l'adozione di un **provvedimento cautelare inaudita altera parte**, diversamente rischiando di vedere vanificato ogni sforzo dei ricorrenti.

Peraltro, già prima, lo stesso MIUR, con comunicazione num. 19621 del 6 luglio 2015, chiariva in maniera inequivocabile, quanto alle richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, che sarebbero stati "inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse, dei **solì soggetti**



destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”.

Né, d’altro canto, la soddisfazione della legittima pretesa dei ricorrenti potrebbe essere ottenuta per equivalente mediante un risarcimento di natura patrimoniale. In gioco è, infatti, non solo lo stipendio, ma la complessiva condizione esistenziale dei ricorrenti: la possibilità di essere inseriti nelle GAE costituisce, infatti, l’unica strada possibile per disporre della *chance* di entrare in ruolo.

L’adozione del provvedimento in via d’urgenza si impone, pertanto, al fine di scongiurare un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, insuscettibile di un eventuale risarcimento attraverso l’equivalente pecuniario.

Il ricorso d’urgenza, infine, si configura come l’unico strumento processuale invocabile, in assenza di un rimedio ad hoc tra quelli codificati.

Dimostrata risulta, pertanto, la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per l’emanazione del provvedimento invocato, ricorrendo il *periculum in mora*, il *fumus boni iuris*, la irreparabilità, gravità ed imminenza del danno, ed infine la atipicità e sussidiarietà del tipo di tutela richiesta.

A ciò si aggiunga che Codesto Spett.le Tribunale di Ferrara – sez. lavoro, ha già provveduto con **Ordinanza di accoglimento di identica pretesa.**

In particolare, disponendo che “Non sussistono dubbi circa la validità come titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 al momento della promulgazione della l. 296/2006” e che “Con sentenza num. 1973/2015 è intervenuto sulla materia il Consiglio di Stato annullando, quindi con provvedimento avente valore *erga omnes* e non esclusivamente *inter partes* del giudizio, il D.M. 235/2014 nella parte in cui preclude ai docenti muniti



di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”.

Concludeva Codesta Autorità: “Deve ritenersi, pertanto, che i ricorrenti – pur essendo muniti di titolo abilitante all'inserimento nelle graduatorie in esame - non hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento prima della pronuncia del Consiglio di Stato esclusivamente perché non è mai stato loro consentito dal MIUR, che erroneamente ha per anni negato al diploma magistrale valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE) e, quindi, ha negato valore abilitante per l'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento. (...) Per tutte le ragioni sin qui illustrate deve accogliersi la domanda presentata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per comprovata sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* alla luce, da un lato, della pronuncia del Consiglio di Stato num. 1973/2015 intervenuta sulla disciplina del D.M. 235/2014 e, dall'altro, della recente riforma del sistema scolastico, attuata con l. 107/2015 che ha previsto un piano straordinario di assunzione di docenti e con D.M. Istruzione 767/2015 del 17.7.2015”.

SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET MIUR

Posto che la pretesa dei ricorrenti investe il loro diritto di far domanda di inserimento nelle GAE redatte su base provinciale e tenute dall'UST di Ferrara, il ricorso *de quo* può rivestire interesse per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017, alla



luce della legge 13 luglio 2015, n. 107 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, pubblicata in G.U. 15 luglio 2015, n. 162.

All’art. 1, comma 100, infatti, essa dispone che “I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, **l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale**”.

Potenziati controinteressati sono, pertanto, tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/20171.

A tal fine, si rende necessario, considerate le suesposte esigenze di massima celerità, tenuto conto della impossibilità di procedere con la notifica del ricorso nei modi ordinari a causa dell’immenso numero dei destinatari, tenuto conto del fatto che la pubblicazione a mezzo G.U. sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti, chiedere a Codesta Spett.le Autorità Giudiziaria di autorizzare, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR, del ricorso e del pedissequo decreto/ordinanza.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra assistiti e rappresentati,

RICORRONO

All’Ill.mo adito Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, **INAUDITA ALTERA PARTE** o, in subordine, fissata l’udienza di comparizione delle parti *ex art. 669- sexies c.p.c.*, voglia, con decreto motivato,

IN VIA CAUTELARE,



SOMMARIAMENTE ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEI RICORRENTI, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento ostantivo e delle graduatorie definitive ad esaurimento tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nelle classi di concorso di cui sopra, all'inserimento per gli aa.ss. 2014/2017 nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo tenute dall'UST della Provincia di Ferrara nella posizione spettante in base ai titoli allegati e, per l'effetto,

ORDINARE al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE* (C.F. 80185250588) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Direzione generale, in persona del Direttore *pro tempore* – UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI FERRARA, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in 40100 Bologna via Guido Reni 4 l'inserimento a tutti gli effetti - ivi compresi quelli relativi alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ex legge num. 107 del 2015 - dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Ferrara, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, a tal fine riattivando la piattaforma telematica "Istanze *on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la eventuale domanda già prodotta, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche in forma cartacea,

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI ATTUALMENTE INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI TUTTI I 101 AMBITI TERRITORIALI ITALIANI, PER LE CLASSI DI



CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) VIGENTI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2014/20171 A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET MIUR DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO/ORDINANZA.

Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice, che si dichiara interamente antistataria.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

La sottoscritta procuratrice dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02 che il valore del presente procedimento è indeterminato e che i ricorrenti hanno versato il dovuto contributo unificato.

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:

1-48: Ansaloni Ylenia, Banzi Elisa, Basilico Antonietta; Biancucci Silvia; Bonsi Beatrice; Bortolotti Monica; Brogna Maria Rosa; Cavallari Anna Paola; Cirelli Elisa; Draperis Silvia; Ferrari Sandra; Fierro Martina; Giovannini Alessandra; Lauriola Costanza; Marchioni Rita; Mattioli Francesca; Mattioli Patrizia; Rizzi Erika; Roma Lisa; Rovigatti Micol; Sandri Chiara; Tassinari Silla; Taddei Annalisa; Zappaterra Katia; Buono Angela; Bianchi Daniela; Lichi Maria; Rizzo Emanuela; Adelizzi Vito; Buora Bascia; Bortolazzi Federica; Cappabianca Patrizia; Cappabianca Romeo; Carli Roberta; Cirelli Marina; Corazzari Chiara; Farinelli Michela; Garufo Cristina; Lambertini Denise; Marangoni Barbara; Malaguti Cristina; Maranini Chiara; Mazzone Marinella; Michelini Chiara; Paiato Daria; Pasetti Lucia; Piva Irene; Pozzato Sara;

49. Atto di diffida all'inserimento nella III fascia GAE 2014-2017 e messa in mora in data 20 luglio 2015; 50. Atto di diffida all'inserimento nella III fascia GAE 2014-2017 e messa in mora in data 21 luglio 2015; 51. Atto di diffida all'inserimento nella III fascia GAE 2014-2017 e messa in



mora in data 23 luglio 2015; 52. Ordinanza cautelare Tribunale di Ferrara 30 luglio 2015 num. R.G. num. 319/2015-1.

Ferrara 5 agosto 2015

avv. Stefania Guglielmi

